

LIII.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Risultato di votazione — Lettura del progetto di legge per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia deg' i operai — Commemorazione del senatore Gravina di Monterago — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1881, n. 2641, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A) — Si sospende la discussione degli art. 5 ter e 13 — Approvazione dell'art. 6, dopo osservazioni del senatore Saredo, a cui risponde il ministro dei lavori pubblici — Si sospende la discussione dell'art. 7 — Approvazione degli art. 7 bis, 8, 10, 11, 11 bis e 12 — All'art. 14 parlano il senatore Saredo, il ministro delle finanze, i senatori Adamoli, relatore, e Siacci — Approvazione dell'art. 14 emendato — Approvazione dell'art. 5 ter emendato dopo proposte ed osservazioni dei senatori Carle, Buttini, Riberi, Di Sambuy e dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 7 modificato a proposta del senatore Buttini — Approvazione degli art. 15, 16, 17, 18 e 19, modificato, 22, 22 bis e 23 — Sospensasi la discussione dell'art. 24 — Approvazione dell'art. 24 bis — All'art. 25 parlano il senatore Pellegrini, il ministro dei lavori pubblici, i senatori Saredo e Cerruti Carlo — Si sospende la discussione dell'art. 25 — Rinvio del seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

MARIOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MARIOTTI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Pasquale Fiore, di un suo Discorso letto alla conferenza del *Jeune Barreau* di Bru-

xelles, *Sull'organizzazione giuridica della società internazionale*;

Il ministro del tesoro, di una pubblicazione a parte di due suoi discorsi alla Camera dei deputati, l'uno riguardante l'*Esposizione finanziaria* (28 novembre 1899), l'altro sul *Bilancio dell'entrata* (20 febbraio 1900);

Il presidente del Consiglio di amministrazione del liceo musicale Rossini di una monografia intitolata: *Liceo musicale Rossini*;

Il signor senatore Giovanni Faldella, di un suo studio intitolato: *Cenni civili e religiosi*;

La famiglia Arborio Di Gattinara, di una pubblicazione contenente *Cenni sulla vita di Mercurino Arborio Di Gattinara*;

Il comandante del corpo di stato mag-

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1900

giore dell'esercito, di alcune *Carte geografiche del teatro della guerra anglo-boera*;

Il presidente del Comitato per un monumento in Roma al Re Carlo Alberto, di un esemplare del *Numero unico*, pubblicato in occasione della inaugurazione del monumento stesso;

Il presidente della R. Accademia delle scienze di Torino del tomo 49° delle *Memorie della stessa R. Accademia*;

I prefetti delle provincie di Milano, Cuneo, Torino e Vicenza, degli *Atti del Consiglio provinciale* per l'anno 1899;

Il senatore Lanzara, del *Prospetto statistico della Banca popolare agricola di Sarno*;

Il direttore dell'Istituto italiano di credito fondiario di Roma, della *Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1899*;

Il direttore generale dell'amministrazione del Fondo per il culto, della *Relazione alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto*, per gli esercizi 1897-98;

Il ministro delle poste e dei telegrafi, della *Relazione statistica intorno ai servizi postali e telegrafici per l'esercizio 1897-98 ed al servizio delle Casse postali di risparmio per l'anno 1897*;

Il direttore del R. Istituto musicale di Firenze, dell'*Annuario del R. Istituto medesimo per l'anno scolastico 1899-900*, degli *Atti della R. Accademia e dei concorsi giudicati dalla medesima*;

Il preside dell'Accademia Pontoniana, degli *Atti della stessa R. Accademia* (vol. XXIX);

Il ministro della marina, del *Registro italiano per l'anno 1900*;

Il direttore del R. Istituto tecnico superiore di Milano di alcuni *Cenni storici e Programma 1899-900 del R. Istituto stesso*;

Il direttore della *Rivista di artiglieria e genio* della pubblicazione di febbraio 1900;

Il preside della R. Accademia di scienze, lettere ed arti, di Padova, del volume XV degli *Atti e memorie* della stessa R. Accademia;

Il preside dell'Accademia Olimpica, di Vicenza, degli *Atti dell'Accademia stessa* (volumi XXX e XXXI);

Il signor Guglielmo De Sanctis, di una sua pubblicazione dal titolo: *Tommaso Minardi e il suo tempo*;

I rettori delle RR. Università di Torino,

Siena, Messina e Pisa, dell'*Annuario scolastico 1899-900* delle stesse Università;

Il dottor Leopoldo Sabbatini, di un suo lavoro intitolato: *Per le nostre esportazioni*;

Il presidente del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli, del volume I, serie 5ª, degli *Atti* di quel R. Istituto;

Il sindaco di Firenze, degli *Atti del Consiglio comunale di Firenze* per l'anno 1898-99;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, della *Statistica industriale per la Lombardia*;

Il direttore del Banco di Sicilia, del *Rendiconto del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1899 e Bilancio consuntivo*;

Il direttore della Compagnia Reale delle ferrovie sarde, della *Relazione e bilancio dell'esercizio 1899*;

Il ministro dell'interno, della *Relazione presentata al Consiglio superiore di sanità sulla proflassi della sifilide e delle malattie veneree nel 1898*;

Il professore Luigi Rava, delle seguenti pubblicazioni:

Il fondo per il culto, i comuni e gli inabili al lavoro;

L'Emilia e la Romagna nel risorgimento italiano;

G. D. Romagnosi e G. Luosi, legislatori;

A proposito della Rhodesia e delle ferrovie africane;

Il ministro della marina, della *Relazione degli ufficiali sanitari inviati al Congresso dell'Associazione medica britannica, ed alla Conferenza internazionale per la profilassi della sifilide, tenuta in Brusselle nel settembre 1899*;

Il capitano cav. Carlo Sorelli, di una sua pubblicazione intitolata: *Savoia*;

Il ministro dei lavori pubblici, della *Relazione dei pagamenti fatti dallo Stato per opere pubbliche dal 1867 al 1898*.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato della votazione avvenuta ieri per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Votanti 85
Maggioranza 43

Il senatore Vacchelli ebbe voti 69 gli altri voti andarono dispersi.

Proclamo quindi eletto il senatore Vacchelli membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Letture del progetto di legge per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

PRESIDENTE. In una delle precedenti sedute diedi comunicazione al Senato di un disegno di legge presentato dal senatore Vacchelli, disegno di legge che venne stampato e trasmesso agli Uffici.

Tutti e cinque gli Uffici si sono dichiarati favorevoli alla presa in considerazione di cotesto disegno di legge.

A termini del nostro regolamento, ora se ne darà lettura, e poscia il Senato deciderà in quale giorno debba essere svolto.

Prego pertanto il signor senatore, segretario, Mariotti, di dar lettura del disegno di legge presentato dal senatore Vacchelli.

MARIOTTI, segretario. Ne dà lettura (1).

PRESIDENTE. Il Senato deve ora deliberare in quale seduta questo disegno di legge dovrà essere svolto.

Invito il signor senatore proponente di voler indicare il giorno, nel quale egli crede di poter svolgere al Senato il suo disegno di legge.

VACCHELLI. Io sono a disposizione del Senato. Ad ogni modo, dovendo fare una proposta, pregherei che lo svolgimento del progetto di legge da me presentato, si mettesse all'ordine del giorno di lunedì, 7 maggio, in principio della seduta.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vacchelli desidera che sia fissato il giorno di lunedì per lo svolgimento del suo disegno di legge.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Commemorazione del senatore Gravina di Montevago.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Giunse or ora, ed io vi reco con dolore l'infausta notizia che ieri morì in età di 77 anni, in Palermo, il principe Gaetano Gravina di Montevago, duca di S. Michele, senatore del Regno, nato a Caltagirone nel 1826.

(1) Il testo di questo progetto di legge è pubblicato come allegato della presente seduta.

Uscito di nobilissima stirpe, il principe Gravina fu anch'esso uno di quella valorosa schiera che più si adoperò in difesa della libertà e della indipendenza della patria, muovendo guerra ai Borboni. Del che i suoi conterranei mostrarono di essere consapevoli e di sapergliene grado, inviandolo per tre volte a sedere nella Camera dei deputati, durante le legislature 12ª, 13ª e 14ª.

Nel 1883 fu chiamato agli onori del Senato.

Così nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento, il principe Gravina si procacciò la stima ed il rispetto dei colleghi, ond'io nel nome vostro reco alla memoria di lui quest'ultimo tributo del comune rimpianto. (*Bene*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Come il Senato rammenta, ieri ci siamo arrestati all'esame dell'art. 5 *ter*, sul quale prego l'Ufficio centrale ed il Ministero, a sua volta, di manifestare le loro opinioni.

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

ADAMOLI, relatore. D'accordo cogli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici, l'Ufficio centrale propone di sospendere per ora la discussione dell'art. 5 *ter* sul quale vi sono alcune divergenze.

La divergenza principale consiste appunto nella differenza del canone, cioè, o nel voler mantenere il canone unico, o nel voler ammettere un canone proporzionale.

Siccome la differenza è accennata nell'articolo 14, così noi proponiamo, d'accordo col Ministero, di continuare la discussione degli articoli del progetto, precludendo quella dell'articolo 5 *ter*. Quando si sarà approvato l'articolo 14, e si sarà definito quel punto controverso relativo alla misura del canone, allora potremo ritornare sull'articolo 5 *ter* e sarà così più facile accettare o la redazione proposta dal Ministero o la redazione proposta dall'Ufficio centrale.

Soggiungo inoltre che l'Ufficio centrale propone venga sospesa anche la discussione sull'articolo 13 in cui il ministro dei lavori pubblici fa delle nuove proposte che l'Ufficio centrale si è riservato di esaminare.

Chiediamo quindi che la discussione di questi articoli sia rimandata a domani.

Se il Senato accoglierà la domanda che facciamo tutto sarà facilmente risoluto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, d'accordo col Ministero propone che sia sospesa la discussione dell'art. 5 *ter*, e sia continuata quella sugli altri articoli.

La discussione sull'art. 5 *ter* verrebbe ripresa dopo che sarà stato approvato l'art. 14.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Si intende che rimarrà anche sospesa la discussione di quegli articoli che noi indicheremo, in cui si parla della differenza fra il canone fisso ed il canone proporzionale.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni resta inteso che il Senato approva che si sospenda la discussione dell'art. 5 *ter*, e degli altri articoli che vi si riferiscono.

Avverto intanto l'Ufficio centrale, affinché ne prenda cognizione, che i senatori Carle, Buttini e Riberi hanno presentato due emendamenti a tale articolo. Passeremo ora all'articolo 6, di cui do lettura.

Art. 6.

Il concessionario di una derivazione a scopo industriale è libero di mutare gli apparecchi motori e trasformatori della forza idraulica, purchè non ne venga pregiudizio ai terzi, e purchè non alteri il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, nè il punto della restituzione delle acque.

Le variazioni di uso debbono essere previamente notificate alla prefettura sotto pena di una multa pari al triplo del canone dovuto per la concessione, salvo il diritto all'amministrazione di far rimettere le cose nel ripristino stato a spese del contravventore quando le alterazioni risultassero pregiudizievoli.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Domanderei un chiarimento.

In questo articolo si dice: « le variazioni di uso debbono essere pienamente notificate alla prefettura, sotto pena di una multa pari al triplo del canone, ecc. ».

Domando: chi pronuncierà questa multa, e con quale procedura?

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Questo comma dell'art. 6 non è che la riproduzione della legge del 1881. In conseguenza sono le stesse autorità che continueranno a pronunciare la multa.

La relativa procedura si trova nel regolamento del 1893, al quale noi ci atterremo.

SAREDO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Nel silenzio della legge m'immagino che la multa sarà pronunciata dall'autorità giudiziaria. Ora io confesso che in questa materia anzichè imbarcare le parti interessate in un giudizio spesso costoso, sempre complicato e difficile, preferirei che s'introducesse un procedimento e una giurisdizione semplice. Ma dinanzi alle dichiarazioni del ministro, il quale dice che le cose rimarranno *in conditione iuris* e che non si verificano inconvenienti di sorta, non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 7. — Le domande per nuove derivazioni e quelle per variazioni di concessioni o d'usi anteriori, le quali importino aumento nella quantità d'acqua o di forza motrice originariamente concessa e goduta, unitamente ai progetti delle opere da eseguirsi per l'estrazione, condotta, uso e scolo delle acque, debbono esporre la quota del canone offerto per unità di cavallo dinamico. Esse sono presentate alle prefetture competenti per territorio. Ottenuto il nulla est ministeriale, nei casi contemplati dell'art. 3 *bis*, le domande vengono comunicate alle Deputazioni delle provincie interessate per le loro eventuali osservazioni.

Conseguentemente dette domande sono fatte conoscere al pubblico coi relativi progetti, mediante avvisi da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni da determinarsi secondo i casi. Nei detti manifesti è indicato il termine perentorio entro cui debbono essere presentate le opposizioni.

Le osservazioni delle Deputazioni provinciali debbono essere presentate entro un mese dalla comunicazione delle domande, sotto pena d'irricevibilità.

Scaduti i detti termini, un rappresentante del Genio civile, nel giorno fissato dal manifesto, procede alla visita locale in contraddittorio del richiedente, degli opposenti e di chiunque abbia interesse ad intervenire.

Esaurita l'istruttoria da stabilirsi nel regolamento, l'autorità competente ai termini degli articoli 3 e 3^{ter} della presente legge, emana un decreto motivato con cui, se consente ad una concessione, indica, a pena di nullità, i motivi per cui rigetta le singole opposizioni, o non ammette le domande concernenti non preferite; oppure enumera, sempre a pena di nullità, le ragioni per cui una domanda è rigettata.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. Ho domandato la parola per una mozione d'ordine. Siccome in questo articolo è accennato sempre al canone che può essere piuttosto canone fisso o canone proporzionale, bisognerebbe proprio sospendere anche la discussione di quest'articolo 7.

PRESIDENTE. Allora rimane sospeso l'articolo 7 finchè non sarà risolta la questione dell'articolo 5^{ter}.

Do lettura dell'articolo 7 *bis*.

Art. 7 *bis*. — Compete al Ministero delle finanze, sentiti quelli dei lavori pubblici e dell'agricoltura, la giurisdizione in secondo grado sui decreti interlocutori e definitivi emessi dai prefetti nelle materie della presente legge, tanto a seguito di reclamo delle parti interessate, quanto con procedimento di ufficio qualora si ritenga violata la legge. È riservata la giurisdizione del Ministero dei lavori pubblici nelle materie contemplate dagli articoli 7, 10, 11, 11 *bis* e 13 della presente legge.

I richiedenti, gli opposenti ed in genere tutti

quelli che vi hanno interesse o diritto di qualunque specie, hanno facoltà di impugnare i decreti indicati nel presente articolo nei modi previsti dagli articoli 12 e 25 della legge sul Consiglio di Stato, salva la competenza dei tribunali ordinari.

(Approvato).

Art. 8. — Le variazioni di ogni specie nell'uso di una derivazione, le quali per alterazione nel corso o bacino dell'acqua pubblica, o per qualunque altro motivo, importino cambiamento nella posizione, forma o natura delle opere menzionate nel titolo di investitura, o consacrate da possesso ai termini dell'art. 24 della presente legge, senza alcun aumento nella quantità d'acqua o della forza motrice goduta, sono autorizzate in analogia a disposto dell'art. 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

L'autorità concedente, prima di emanare il relativo decreto, deve accertarsi con le norme stabilite nel regolamento, che la variazione non rechi turbamento al regime del corso d'acqua, o pregiudizio ai legittimi interessi dei terzi.

Nei casi di accertata urgenza, il prefetto, sentito il parere del Genio civile, può in via provvisoria permettere che siano attuate le variazioni domandate, a patto che i concessionari si obblighino formalmente con congrua cauzione ad osservare le prescrizioni che saranno definitivamente stabilite rispetto alla loro domanda.

(Approvato).

L'articolo 9 è soppresso.

Avverto poi il Senato che gli articoli 10 e 11, che leggerò ora, riproducono le disposizioni della legge del 1881.

Art. 10.

Tutti i proprietari, possessori ed utenti delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere le imboccature munite degli opportuni manufatti, e di conservarle in buono stato, essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore provata.

Debbono gli stessi proprietari, possessori ed utenti, regolare col mezzo di detti manufatti le derivazioni in modo che nei tempi delle piene,

non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e di far sì che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, vengano smaltite le acque sovrabbondanti.

(Approvato).

Art. 11.

Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta, con chiuse, sia permanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a munire la detta bocca degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere che dall'autorità amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non guarentissero sufficientemente la detta innocuità.

(Approvato).

Art. 11-bis. — Gli utenti, che non ottemperino, nel tempo che sarà prefisso, alle intimazioni dell'autorità amministrativa per le opere contemplate nei due precedenti articoli, oltre la responsabilità contravvenzionale e l'obbligo di risarcire i danni recati ai terzi, subiscono anche le conseguenze finanziarie dell'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, e non eseguite secondo le procedure da determinarsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 12. — L'osservanza degli obblighi imposti agli utenti delle acque pubbliche dai titoli d'investitura, dalle modalità del loro possesso, o dalla presente legge, è sottoposta alla vigilanza dell'autorità prefettizia per tutto ciò che si riferisce ai pubblici interessi, ed all'autorità finanziaria per quant'altro ha rapporto a materie legali e contrattuali.

(Approvato).

Per l'art. 13 il Senato ha già deliberato di sospendere la discussione. Leggo quindi l'articolo 13 bis.

Art. 13 bis. — Se per un motivo qualsiasi, indipendente dal fatto del concessionario, a causa di variazioni avvenute nel corso d'acqua da cui si eserciti una derivazione, la portata di questa venga accresciuta, od altrimenti aumentata la forza motrice che anima uno stabi-

limento od opificio, e da ciò non derivi danno a terzi, il concessionario ha facoltà di conservare il nuovo stato di fatto, assoggettandosi al pagamento del maggior canone corrispondente all'aumento verificatosi. In caso contrario sarà egli tenuto a ridurre la propria derivazione entro i limiti stabiliti nell'atto di concessione.

(Approvato).

Art. 14. — La tariffa dei canoni annui per le nuove concessioni di acque pubbliche è la seguente:

1° Per ogni modulo d'acqua potabile per irrigazione e per altri usi agrari o industriali che non importino sviluppo diretto di forza motrice:

a) se senza obbligo di restituire le colature o i residui, annue L. 50;

b) se con l'obbligo di restituire le colature ed i residui, annue L. 25;

c) per irrigare terreni con derivazioni non suscettibili di essere fatte a bocca tassata; ogni ettaro di terreno irrigabile, annue L. 0.50.

2° Per ogni cavallo dinamico:

a) destinato a forza motrice in genere dalle L. 2 alle L. 20 annue; aumentabili in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti la concessione.

b) destinato al servizio dei molini natanti, annue L. 1.

La forza motrice di cui al n. 2, a), viene misurata tenendo conto della forza nominale risultante dalla quantità d'acqua che si concede, e dalla differenza di livello fra la presa e la restituzione dell'acqua. La forza motrice per i molini natanti e per altri opifici da istituirsi sulle acque pubbliche, si calcola tenendo conto della velocità media della corrente, e del volume d'acqua che attraversa il motore.

In nessuno dei casi contemplati dal presente articolo il canone annuo può essere inferiore alle L. 2.

PRESIDENTE. Credo che il relatore abbia qualche comunicazione da fare riguardo a questo articolo, perciò gli do la facoltà di parlare.

ADAMOLI, relatore. A questo articolo dove si dice: « La forza motrice di cui al n. 2-a), viene misurata tenendo conto della forza nominale risultante dalla quantità d'acqua che si concede ed alla differenza di livello tra la presa e la restituzione dell'acqua », si aggiungerebbe:

« Sotto deduzione dell' altezza strettamente necessaria per sottrarre i motori alle piene del bacino o del corso d'acqua in cui essa si riversa ».

PRESIDENTE. Prego il relatore a voler mandare la redazione di quest'aggiunta al banco della presidenza.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. La più grave delle obiezioni fatte a questo disegno di legge è quella di avere un carattere puramente fiscale: e questa obiezione venne particolarmente rivolta alle innovazioni dell' Ufficio centrale.

Inspirandomi appunto a questa considerazione, io propongo di modificare l'emendamento dell' Ufficio centrale alla lettera *a* del n. 2 dell'articolo in discussione; dove è disposto che per ogni cavallo dinamico destinato a forza motrice in genere il canone annuo sia fissato da L. 2 alle L. 20 annue, aumentabili in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti, proponerei, ripeto, che venisse fissato il canone da L. 2 a L. 10 senz'altro; come si vede, il canone è ancora alto, se si pone in confronto della proposta ministeriale.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Al principio di questa discussione il mio collega dei lavori pubblici, acconsentendo che essa venisse aperta sul disegno di legge proposto dall' Ufficio centrale, dichiarò che il Governo si riservava per taluni articoli di riproporre come emendamenti la dizione del disegno di legge ministeriale. Il caso si verifica appunto, in questo art. 14, anzi si può dire che le disposizioni di esso, insieme a quelle dell' art. 5 *ter*, che fu tenuto in sospenso, sieno le uniche in cui si è manifestata una vera divergenza sostanziale tra le proposte del Governo e quelle dell' Ufficio centrale.

Le proposte del Governo, in questa materia dei canoni, lasciano su per giù inalterata la legislazione attualmente in vigore.

La proposta dell' Ufficio centrale, invece, modifica sensibilmente la misura dei canoni per le concessioni a scopo di forza motrice.

Giova, a mio credere, riepilogare la genesi delle disposizioni attualmente in vigore sulle quali cade la divergenza fra le proposte del

Governo e quelle dell' Ufficio centrale. La legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 lasciava in piena balia del Governo la determinazione dei canoni per derivazioni di acque pubbliche; e sebbene queste disposizioni siano rimaste in vigore per circa 20 anni, si può dire che quasi subito dopo la loro promulgazione si cominciò a giudicare che meritavano di essere modificate, e si cominciarono anche gli studi relativi.

Fino dal 1870 era stato elaborato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici un progetto, in virtù del quale il canone per le derivazioni a scopo di forza motrice sarebbe stato determinato nella mitissima misura di L. 1.50, per cavallo dinamico.

Tale progetto servi, certamente, più tardi alla compilazione del disegno di legge, che, nella tornata 3 dicembre 1878, fu presentato alla Camera dei deputati, ed in cui la misura di quel canone era determinata in L. 4 per cavallo dinamico, dando però facoltà al Governo di ridurre questa misura in casi eccezionali.

La Commissione della Camera, incaricata di esaminare questo disegno di legge, propose di abbassare il canone a L. 3, e in pari tempo di cancellare la disposizione che accordava la facoltà al Governo di ulteriori riduzioni.

E così il disegno di legge fu votato, ma, essendo intervenuta la chiusura della Sessione, non poté essere approvato dal Senato.

Nel 1883, il Governo riprodusse il medesimo disegno di legge come era stato approvato nella precedente legislatura; ma allora la Camera accettando la misura del canone in L. 3, introdusse di nuovo la disposizione per cui il Governo, in casi eccezionali, poteva concederne una riduzione.

Venuto il disegno di legge avanti il Senato, esso fu approvato integralmente, cancellandosi solo quella disposizione che accordava al Governo la facoltà di riduzione del canone, e sotto questa forma, accettato ulteriormente dalla Camera, il disegno divenne la legge 10 agosto 1884, ancora in vigore.

Giova, ricordare però anche che, durante tutte queste lunghe discussioni nessuna obiezione fu sollevata, nè dai corpi consultivi, nè dal Parlamento, circa l'opportunità dell' uniformità della misura del canone per queste concessioni di derivazioni d'acque. Le eccezioni fatte al dise-

gno di legge furono unicamente nel senso di ottenere una maggiore riduzione di quei canoni, già così miti, che erano proposti.

E la stessa modificazione introdotta dal Senato, intesa ad abolire la facoltà che si voleva accordare al Governo di diminuire la misura del canone in casi eccezionali, se poteva essere interpretata come una tendenza a non volere acconsentire un'eccessiva mitezza nel determinare tale misura, dimostrava però essenzialmente l'intenzione di volerne confermare l'uniformità.

Davanti a questi precedenti, giova indagare se le condizioni di oggi sieno sensibilmente diverse da quelle che si verificarono quando fu approvata la legge attualmente in vigore, poichè se mutamenti non vi fossero, l'unanimità di tutte le opinioni di quel tempo dirette a fissare la mitezza e l'uniformità dei canoni starebbe in favore della tesi sostenuta dal Governo, e dal Governo, proposta nel proprio progetto di legge.

Le disposizioni della legge del 1884 s'ispiravano ad un doppio ordine di considerazioni, di ordine giuridico da un lato, di ordine economico dall'altro. Le considerazioni di ordine giuridico furono riassunte in questa discussione prima dal senatore Carlo e poi da altri oratori, che presero parte alla discussione stessa. Esse si riassumono sostanzialmente in ciò, che non si devono applicare alla risoluzione di questioni di diritto pubblico le norme relative alle questioni di diritto privato; che non si devono applicare alle questioni di demanio pubblico le stesse regole di amministrazione che si applicano al demanio patrimoniale. In altri termini, che il canone a carico di un concessionario di una derivazione di acque pubbliche, piuttosto che come un diritto fiscale, deve essere considerato semplicemente come la ricognizione dell'alto dominio dello Stato; più che un corrispettivo proporzionato al valore dell'acqua pubblica, deve essere considerato un corrispettivo della protezione accordata dallo Stato al concessionario per il pacifico esercizio della concessione e per l'uso indisturbato dell'acqua concessa.

Questi criteri giuridici rimangono, io credo, inalterati anche al giorno d'oggi, così come erano all'epoca in cui venne discussa la legge del 1884.

Del resto in questo concetto, mi pare, consenta anche l'Ufficio centrale; e su ciò non c'è divergenza sensibile di apprezzamenti.

Le considerazioni di ordine economico, alle quali si era ispirata la legge attualmente in vigore, partivano, sopra tutto, dalla considerazione, che è necessario favorire con la mitezza dei canoni le concessioni di derivazione di acque all'industria privata e sopra tutto in materia di forza motrice, perchè un largo impiego delle forze idrauliche naturali è indispensabile per raggiungere un rigoglioso sviluppo industriale del nostro paese. In altri termini, si temeva che canoni troppo elevati potessero frenare l'impianto di nuove industrie, e si trovava che canoni miti, determinati in misura uniforme e conosciuta preventivamente da tutti, potessero favorire l'impianto di nuove industrie, e per conseguenza lo sviluppo di tutta l'economia nazionale.

Su di ciò esiste qualche differenza di apprezzamento fra l'Ufficio centrale ed il Governo.

L'Ufficio centrale non crede che canoni elevati possano creare ostacoli allo sviluppo dell'industria nazionale, e si preoccupa invece del pericolo che canoni miti e uniformi possano favorire l'accaparramento delle concessioni di derivazione di acque pubbliche e conseguenti illecite speculazioni.

Invece noi non riteniamo che la mitezza del canone possa favorire l'accaparramento e la illecita speculazione, che temiamo, al contrario, sia favorita dal sistema proposto dall'Ufficio centrale.

A frenare questo accaparramento provvedono poi altre disposizioni, che stanno nel disegno di legge e che sono sostenute concordemente dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Provvede a questo scopo quella che fissa un termine breve alla facoltà nel concessionario di cedere ad altri la concessione ricevuta; vi provvede l'altra che stabilisce un periodo entro cui il concessionario deve utilizzare la concessione.

Io credo questi mezzi molto efficaci a frenare le illecite speculazioni temute dall'Ufficio centrale, e contro le quali intendiamo noi pure premunirci.

Anzi, parmi qui opportuno aggiungere che da taluno, il quale fuori del Parlamento volle esaminare questo disegno di legge, è stata messa

avanti anche un'altra proposta, che noi, e speriamo anche l'Ufficio centrale, troviamo meritevole di essere presa in considerazione.

Si propone, cioè, che ad allontanare questi ingordi speculatori, i quali possono domandare le concessioni unicamente per trarne un vantaggio col cederle ad altri, senza aver l'intendimento di usufruirne veramente, si debba introdurre una disposizione che faccia obbligo ai postulanti di fare un congruo deposito, il quale dovrebbe esser devoluto allo Stato, nel caso in cui il richiedente non portasse ad eseguito le opere necessarie per usufruire la concessione stessa.

E noi ci riserviamo di proporre in questo senso un'aggiunta all'art. 5 *ter*, sembrandoci opportuno seguire il suggerimento.

E con questa disposizione unita alle altre noi crediamo realmente che possa esulare del tutto il timore di accaparramento da parte di speculatori.

Non conviene poi dimenticare che, quando i più recenti progressi scientifici hanno permesso di trasportare a distanza la forza idraulica trasformata in energia elettrica, nel nostro paese si è manifestato un senso di soddisfazione generale, perchè parve che, essendo noi ricchi di forze idrauliche naturali, ma nella maggior parte esistenti in località dove difficilmente potevano essere usfruite, la risoluzione del problema avrebbe fatto diminuire la inferiorità industriale in cui l'Italia si trova di fronte agli altri paesi largamente provvisti dalla natura di combustibili fossili.

Ed a noi sembra che proprio nei primordi di questo progresso scientifico non sia opportuno far intervenire lo Stato a frenarne l'effetto utile, ed impedire che esso venga usufruito a beneficio dell'industria e dell'economia generale del paese.

L'Ufficio centrale, mi affretto a riconoscerlo, non è stato ispirato, nelle sue proposte relative alla misura dei canoni, da nessun concetto fiscale. L'onorevole relatore osserva però che, se la modificazione, dall'Ufficio centrale proposta, porterà una legittima entrata all'erario, non c'è che da compiacersene.

Io non credo di venir meno al dovere che mi incombe, per l'ufficio che copro di ministro delle finanze, di tutelare gli interessi della finanza, dichiarando che io non accetterei con compiacimento questa maggiore entrata. (*Bene!*)

E faccio questa dichiarazione confortato anche dalle considerazioni che furono svolte così dottamente ieri dal senatore Boccardo.

Quel piccolo vantaggio, che potrebbe avere presentemente la finanza da qualche maggiore entrata derivante da una più elevata misura dei canoni per la concessione di queste derivazioni d'acqua, sarebbe scontato da una diminuzione di quel molto maggiore profitto che la finanza potrà ottenere in avvenire dal larghissimo sviluppo industriale, che nel nostro paese si potrà verificare, se noi favoriamo queste concessioni. (*Bene!*)

E credo proprio di tutelare l'interesse dello Stato, mostrandomi largo, in questo argomento. Crederei invece di dar prova, come ministro delle finanze, di una grettezza fiscale, della quale spero non dovrò mai essere incolpato, se accettassi senz'altro una proposta, solo perchè assicura per il momento una maggiore entrata, senza preoccuparmi de' suoi effetti economici futuri. (*Bene, benissimo, approvazioni*).

Dopo ciò, io vorrei rivolgere una calda preghiera all'Ufficio centrale, verso il quale il Governo sente tanta riconoscenza, per il validissimo ed efficacissimo aiuto che gli ha prestato nello studio di questo importante disegno di legge.

Consideri l'Ufficio centrale che le manifestazioni dell'opinione pubblica, avute in questi ultimi tempi dacchè è conosciuto questo disegno di legge e le proposte dell'Ufficio centrale, sono, lo si può dire, tutte a favore delle proposte del Governo.

Le proposte dell'Ufficio centrale si appoggiano certo su buoni argomenti, ma esso deve riconoscere che sono meritevoli di considerazione anche quelle del Governo.

Nel dubbio, converrebbe non modificare, ed è buon consiglio soprassedere da qualunque cambiamento.

L'Ufficio centrale teme che il disegno di legge, come fu proposto dal Governo, possa favorire lo accaparramento di queste concessioni, ma noi crediamo che vi siano sufficienti disposizioni per evitare il pericolo.

Facciamo un esperimento, e se altre disposizioni saranno necessarie, saranno prese, ma per il momento, spero che l'Ufficio centrale vorrà acconsentire a non insistere nelle sue proposte

e confido che il Senato vorrà accordare la sua approvazione al disegno di legge, quale fu dal Governo proposto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ciò ch'ella ha detto è importante; non mi pare però che risponda alla questione posta sull'art. 14.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Il Governo si era riservato di riproporre la dizione ministeriale di alcuni articoli, ed il 14 è precisamente uno di quelli.

Per cui io prego il Senato di approvare l'articolo 14 del disegno di legge ministeriale.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. Ha detto bene il ministro delle finanze. Qui abbiamo modificato l'art. 14 perchè siamo molto preoccupati della questione dell'accaparramento.

In tutte le relazioni ministeriali in ogni pagina entra questo timore insistente dell'accaparramento. Anche l'Ufficio centrale si è dovuto preoccupare, per dir così, della preoccupazione per l'accaparramento, vedendo accumulate misure sopra misure, e chiuse quasi le porte alla libertà degli industriali.

Ora, per riuscire a togliere questo accaparramento, l'Ufficio centrale ha dovuto studiare ed entrare nell'essenza della questione e si è accorto che era una conseguenza naturale della stessa concessione.

Quando si accorda una concessione di una forza per un valore enormemente inferiore, non proporzionato alla forza effettiva, è naturale che l'accaparramento avvenga. Quando date una forza che vale 2, 3, 4 volte il canone, è naturale che questa forza deve essere accaparrata dal primo venuto e che si faccia sopra di essa una ressa, un assalto per poterla avere e per poterne poi approfittare largamente.

Riconosciuto questo principio, che pareva essenziale, l'Ufficio centrale credette opportuno rialzare il canone in una certa proporzione, e così, senza dare a questo canone il carattere proprio di un affitto, si aveva, secondo noi, un mezzo efficace per impedire l'accaparramento. Poichè quando un accaparratore dovrà pagare una certa somma al di sopra di quella fissata per semplice riconoscimento, ci penserà alquanto e non si affannerà certo ad essere il primo.

Infatti è indubitato che, quando farete pagare

un canone di una forza, che vale effettivamente 10, 12, 15 lire, solo 7 od 8 lire, perchè si trovano quelli che possano pagare quella somma, la differenza fra il canone e l'accaparramento che si vorrebbe fare, viene ad essere molto minore.

E l'Ufficio centrale tanto più si è persuaso della bontà della sua proposta, in quanto seppe dal ministro stesso che coloro i quali si erano affrettati a presentare domande, avevano già venduta la stessa concessione in prevenzione per una somma 3, 4, 5 volte maggiore.

Ora come era possibile che noi non ci preoccupassimo di questa condizione di cose e non procurassimo di evitare che tale differenza andasse nelle tasche di un accaparratore, di uno speculatore il quale non ha nessuna intenzione di favorire l'industria, mentre in fondo chi ne resta defraudato è l'erario pubblico?

In seguito poi a questo primo studio, altri ne abbiamo fatti che ci hanno confermato nella nostra convinzione che cioè, occorre stabilire un canone proporzionato alla forza. Ma perchè ad un industriale, il quale vi domanda la forza d'acqua vicina ad una città in una plaga industriale, animata, dove egli ha tutta questa forza d'acqua che ha un valore eccessivo, volete concederla alle stesse condizioni e col pagamento dello stesso canone di quella forza d'acqua che è su, in cima ad una montagna ed in condizioni di valore enormemente minori?

Voi stessi create così una disparità di trattamento fra industriali e industriali. Per noi è questa una questione di giustizia.

A sostegno della nostra tesi ho nella relazione esposte parecchie altre ragioni e siccome non credo di dover insistere nel Senato, il quale *intende me più ch'io non ragioni*, vado avanti rapidamente senza svolgere troppo gli argomenti che credo necessario accennare.

L'onor. ministro delle finanze ha detto: non è mutata molto la condizione delle cose dal giorno in cui si discusse la legge del 1884.

Ma, onor. ministro delle finanze, a me pare invece che sia mutata radicalmente la sostanza delle cose. La scienza ha scoperto una miniera nuova per l'industria, una nuova forza, la forza elettrica.

Noi adesso portiamo questa forza, che nel 1884 doveva essere usata sul posto stesso e

quindi quasi esclusivamente dai rivieraschi, a 100 chil. di distanza colla perdita appena del 9 per cento. Se fra pochi giorni, non parlo di anni, troveremo gli accumulatori, ma sa, onorevole ministro, quale importanza assumerà per l'industria la forza dell'acqua?

Essa diverrà la prima forza del mondo e più specialmente per noi in Italia che abbiamo tanta ricchezza di acqua.

Ora non deve preoccuparsi il Governo di 30 milioni di contribuenti, non deve preoccuparsi della condizione in cui si mette questo bene demaniale, questo bene pubblico, questo bene generale?

A me pare di sì, e quindi tenendo conto di queste cose credo debba essere dovere del Governo di apprezzare diversamente il canone.

Che la condizione delle cose presenti sia differente da quella dell'84, io lo provo con le cifre.

Fu il Ministero che distribuì le statistiche, ed il ministro delle finanze deve sapere che fino dal 1896 erano impiegati nell'industria 100 mila cavalli.

Ebbene, soltanto dal 6 luglio 1899 al 9 dicembre 1899, a quella Commissione di cui ieri abbiamo legalmente sanzionato l'esistenza, furono presentate 40 domande per quasi 100 mila cavalli.

Dunque la condizione delle cose è molto diversa. Nel biennio 1885-86 furono fatte domande di forza con una media di 36 cavalli per domanda, nel quadriennio 1889-92 la media fu di 130 cavalli, nel biennio 1897-98 la media era salita a 230; ed ora nei sei mesi in cui funzionò la Commissione la media è salita a 2160.

E, pur attenendoci ai precetti della sapienza romana, io credo che i nostri padri se potessero per un momento rivivere nell'epoca nostra, sarebbero i primi a suggerirci che di fronte a nuove scoperte scientifiche, di fronte a nuove condizioni di cose, bisogna interpretare in senso largo anche quei precetti, quelle idee generali che essi ci hanno tramandati.

Soltanto la vastità di significato del diritto d'impero ci dice che esso deve essere proporzionato all'interesse generale. Ora, quando l'interesse generale richiede che il canone non sia più elevato di un semplice riconoscimento, io credo che sia dovere degli amministratori di applicare il canone in una proporzione mag-

giore, senza per questo offendere la demanialità dello Stato.

Queste sono le idee che hanno prevalso nell'Ufficio centrale.

Il ministro delle finanze dice: lasciamo andare le cose così, perchè proporremo poi, occorrendo, un nuovo disegno di legge. Ma ben sa il ministro che la legge del 1884 ha impiegato tredici anni prima di entrare in porto. E poi, mentre stiamo appunto stabilendo le norme richieste dalle nuove condizioni di cose, sarebbe strano se dovessimo fin d'ora pensare ad un altro disegno di legge per modificare il presente.

Le cifre che io ho presentato al Senato parmi che diano sicura garanzia dello sviluppo industriale, in guisa che il Senato possa formarsi un'idea concreta del come queste forze siano dall'industria ricercate. Io poi credeva anche di porgere all'amministrazione un mezzo per moderare queste ricerche di concessioni, le quali sono pure eccessive.

Ho qui gli atti della Commissione nominata dal ministro dei lavori pubblici, cui siamo lieti di rendere il massimo encomio, e dai quali risulta come, se si può dare un altro moderatore alla ricerca affannosa di queste concessioni, ne può benissimo profittare il Governo. Dovrebbe anzi il Governo esser grato all'Ufficio centrale, il quale pone, in mano all'Amministrazione del patrimonio dei contribuenti, un'arma per poter moderare l'abuso di queste concessioni. Perchè, se si va avanti di questo passo, obbligando il Governo a dare le concessioni al primo venuto, fra poco saranno accaparrate tutte le migliori concessioni in mano di speculatori e di aggiotatori; e vi resteranno soltanto le concessioni d'acque montane, le quali valgono meno, che saranno per voi un peso, e che i buoni industriali dovranno acquistare per forza.

Queste sono le ragioni che io molto semplicemente ho creduto di esprimere al Senato per sostenere la nostra proposta.

Siccome poi noi non facciamo questioni di puntiglio (perdonatemi la parola), siamo disposti ad accettare la proposta del senatore Saredo, e sia cioè da L. 2 a L. 10 la misura del canone.

Ed io finisco con una parola di ringraziamento per le gentili e cortesi dimostrazioni che ci ha fatto il ministro. Da parte nostra dobbiamo dire che abbiamo trovato in esso tutta l'arrendevolezza possibile, ci siamo sempre sc-

corrjati in tutto, perchè e dall' una parte e dall' altra era vivo il desiderio di favorire gli industriali. Solamente io spero che il ministro delle finanze diventi molto tenero degli interessi dell' erario, perchè credo che quando si va a frugare nelle tasche dei contribuenti in tutti i modi, come facciamo noi, qualunque nuova entrata possa venire (specialmente quando non porta danno a nessuno, perchè si tratta di somme che, invece di andare nelle tasche degli accaparratori, entrerebbero nelle casse dell' erario) debba essere accolta con compiacenza da lui, perchè ciò gioverà tanto agli industriali, quanto all' erario e alla nazione intera. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Debbo avvertire che st'amo discutendo l' art. 14 e non l' art. 5 *ter*.

Forse il ministro delle finanze sarà arrendevole sull' art. 14, perchè, come è stato presentato, non tocca la questione della concessione e parla della tariffa generale, dove non c'è contrasto fra Governo e Ufficio centrale, eccetto che su cose di pochissimo momento. Quanto alle altre questioni accennate dai preopinanti pare a me sia meglio trattarne quando si discuterà l' art. 5 *ter*.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Scusi presidente, alla lettera *a* del numero 2° c'è una differenza sostanzialissima tra le proposte del Governo e quelle dell' Ufficio centrale. Ed è qui che sta tutto il dissenso.

PRESIDENTE. Sta bene; ma è pur vero che la discussione deve limitarsi soltanto all' art. 14.

SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIACCI. Siamo, come bene osservava il presidente, nella discussione dell' art. 14.

Ora io ho ascoltato attentamente tanto il discorso del ministro delle finanze, quanto quello del relatore senatore Adamoli e dico la verità che fra i due discorsi quello che mi ha persuaso è il discorso del relatore.

Sebbene io in massima preferisca il progetto ministeriale al progetto dell' Ufficio centrale, tuttavia in questo articolo 14 preferisco le proposte dell' Ufficio centrale. Ma in che consiste poi la differenza tra l' articolo 14 del Ministero e quello dell' Ufficio centrale?

Tutta questa differenza si riferisce alla tariffa del cavallo dinamico, per il quale, secondo il progetto ministeriale, si chiedono annue L. 2.50,

e secondo il progetto dell' Ufficio centrale si chiede invece una somma che va dalle L. 2 alle L. 20 annue, « aumentabili in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti la concessione »; quindi c'è un po' di maggiore esigenza da parte dell' Ufficio centrale per quanto riguarda il cavallo dinamico, destinato a forza motrice in genere; ma d' altra parte trovo che nel comma successivo, mentre il progetto ministeriale pone per limite minimo L. 2.50, l' Ufficio centrale si contenta soltanto di L. 2. Per questa parte quindi l' Ufficio centrale è meno fiscale del Governo.

Riguardo al prezzo proposto dall' Ufficio centrale, che va da L. 2 alle L. 20, non si può dire in modo assoluto che l' Ufficio centrale abbia accresciuto il prezzo, perchè il limite minimo è L. 2, mentre col progetto ministeriale è L. 2.50. In altri termini l' Ufficio centrale non vuole un prezzo fisso di L. 2.50, ma vuole un prezzo variabile da L. 2 a 20; e le ragioni che ha esposto il relatore mi sembrano molto convincenti. Si tratta di impedire gli accaparramenti, che la legge ha principalmente in mira di eliminare.

Ebbene, gli accaparramenti si evitano appunto accrescendo i prezzi secondo le maggiori offerte.

Io quindi sono perfettamente d' accordo con l' onor. Adamoli, e prego l' Ufficio centrale di insistere nelle sue proposte. Solamente desidererei che l' Ufficio centrale modificasse un po' la dizione, od almeno volesse darmi una spiegazione. Quando si dice: « il cavallo dinamico destinato a forza motrice in genere va dalle lire 2 alle lire 20 annue » sembra che il limite massimo sia 20 lire, ma poi si aggiunge: « aumentabili in caso di maggiore offerta ». Questo aumento, una volta fissato, come limite massimo le 20 lire, non ha ragione di essere. Mi pare che basterebbe mettere la somma inferiore e poi dire che essa può essere aumentata secondo le maggiori offerte. Può darsi che io non intenda l' ermeneutica di questo articolo; ecco perchè prego l' onorevole relatore di darmi qualche spiegazione in proposito.

Ho inteso pure che il relatore ha proposto una aggiunta che comincia: « Sotto deduzione, ecc., ecc. » che io ho letto nel testo manoscritto, ma che non ho ben compresa. Prego

quindi l'onor. relatore di volermi dare una spiegazione anche di questa aggiunta proposta. Non ho altro a dire.

ADAXOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAXOLI, *relatore*. Rispondo all'onor. senatore Siacci. Le lire 20 sono state ridotte, sulla proposta del senatore Saredo, a 10 annue. Sono ben contento però, di accettare la sua proposta di sopprimere l'ultima parte del comma: « aumentabile, in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti la concessione ».

Quanto alla aggiunta relativa alla deduzione dell'altezza strettamente necessaria per sottrarre il motore alla piena del bacino, la spiegazione tecnica è un poco difficile.

Si è stabilito di misurare la forza dinamica prendendo la differenza di livello fra la presa dalla derivazione e la rifusione dell'acqua nel canale primitivo.

Qualche volta si dà il caso che, nel rimetter l'acqua nel fiume, si deve perdere una certa quantità di deflusso, perchè gli apparecchi motori restano allagati, ed allora naturalmente si calcolerebbe una forza maggiore del vero, come ci venne osservato da parecchi tecnici, ed abbiamo quindi introdotto questo inciso, per ottenere una misura più esatta.

Non so se mi sono spiegato abbastanza chiaramente.

SIACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIACCI. Accetto le spiegazioni che mi ha dato il relatore relative alla misurazione; ma non altrettanto posso dire circa la tariffa.

Secondo la proposta del senatore Saredo, si porterebbe la tariffa dalle 2 alle 10 lire senza altro. Ma allora non è una tariffa. Tariffa vuol dire fissazione di prezzo, e se non si dice come si deve stabilire questo numero fra il 2 ed il 10, mi sembra che tariffa non sia.

Io preferirei che si stabilisse un limite minimo, il quale dovrebbe poi accrescersi secondo le offerte, e così si avrebbe un criterio sicuro per fissare il vero prezzo; mentre, se si dice « dalle 2 alle 10 lire » la dizione è vaga e potrà dar luogo ad abusi, od anche a regali perchè si potrà dare per 2 lire quello che può valere 10 ed anche 20.

Perciò io proporrei che il comma a) fosse modificato in questo modo: « Dalle lire 2 aumen-

tabili, in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti la concessione » senza menzionare alcun limite massimo.

PRESIDENTE. Onor. Siacci, ella suppone già in fatto che si debba distinguere fra maggiore o minore offerta.

Questo è il punto principale della discussione e domando al relatore se l'Ufficio centrale mantiene la seconda parte di questa lettera a) dove si dice: « aumentabili in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti la concessione ».

Se si mantiene, evidentemente noi ammettiamo il principio scritto nell'art. 5-ter e allora andiamo a toccare la questione dell'art. 5.

Vorrei sapere quale sia l'opinione del relatore.

ADAXOLI, *relatore*. Questa parte dell'art. 14 l'Ufficio centrale la ritira.

PRESIDENTE. Dunque la seconda parte che ho accennata è ritirata.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Io veramente sottoscrivo *toto corde* ai principi espressi dal ministro delle finanze circa il carattere di queste concessioni.

Effettivamente, il canone equivale piuttosto a un titolo di riconoscimento che a una tassa di concessione; ma allora potrei dire che anche le L. 2.50 per ogni cavallo dinamico sono troppe. Come tutti sanno, la regola comune è questa, che ordinariamente la concessione di beni o cose demaniali senza fine di lucro per parte dello Stato, il canone destinato solamente per riconoscere la demanialità della cosa concessa è fissato a una lira.

Dunque, ripeto, se si vuole mantenere questo concetto, le L. 2.50 sono troppe. Ecco perchè mi pareva che la cifra massima di 10 lire avrebbe questo vantaggio, di procurare un non ispregevole provento allo Stato, e nel tempo stesso di non aprire il varco a quella ressa di accaparratori contro la quale il ministro stesso ha riconosciuto la necessità di premunirsi. E poichè l'Ufficio centrale ha fatta sua la mia proposta, pregherei gli onorevoli ministri di volerla accettare.

S'intende poi che con la riduzione da L. 20 a 10, rimanendo soppressa l'ultima parte dell' emendamento, su di che mi pare che il ministro e l'Ufficio centrale sono oggimai pienamente d'accordo.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Io non replicherò a lungo alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore, perchè oramai è evidente che partiamo da concetti affatto diversi, e non resta quindi che rimetterci al Senato, il quale giudicherà se siano preferibili quelli del Governo o quelli dell'Ufficio centrale.

Mi preme unicamente di rettificare alcune delle affermazioni dell'onor. relatore, il quale mi ha attribuito delle opinioni che io credo di non avere manifestato.

Secondo l'onor. relatore io avrei dichiarato che la condizione di cose in questa materia non è mutata in confronto dell'epoca in cui fu discussa la legge del 1884. Ma invece io ammisì, non solo che la condizione di cose fosse cambiata, ma anzi accennai ai notevoli progressi scientifici ed industriali fatti in questa materia da quell'epoca in poi.

L'onor. relatore si riferì a talune cifre di domande di derivazione fatte in questi ultimi anni, le quali dimostrano che, appunto dopo l'avveramento di questi progressi, il numero e l'entità delle domande è salito notevolmente. Questo è un fatto di cui noi ci compiacciamo e crediamo precisamente che sia dovuto a tale progresso; ed io non posso anche non constatare che questo numero notevole di domande si ebbe sotto il regime della legge in vigore, che è sostanzialmente eguale a quello del progetto del Ministero.

È persuaso l'onor. relatore che se fosse stata invece in vigore una legislazione come quella proposta dall'Ufficio centrale il numero di queste domande di derivazione sarebbe stato ugualmente largo? Lo si potrebbe anche affermare; ma mancherebbe quella prova, che abbiamo invece se si asserisce che l'aumento è dovuto a criteri della legislazione attualmente in vigore.

L'onor. relatore ricordava anche che, mentre lo Stato è obbligato tanto spesso e tanto gravemente a frugare nelle tasche dei contribuenti, il ministro delle finanze non deve rinunciare così facilmente ad una entrata come quella che proviene dalla proposta dell'Ufficio centrale.

Ma, onor. relatore, quelli che dovranno pagare questi canoni, non sono essi pure contri-

buenti? Se sono industriali che devono impiantare industrie recanti vantaggio all'economia generale del paese, e se voi li colpite con un canone maggiore di quello imposto dalla legislazione attuale, non è questo un nuovo peso che imponete, se non alla generalità, a talune categorie di contribuenti, che, col loro lavoro, possono recare grandi vantaggi al paese?

Disse anche l'onorevole relatore che io affermai potersi in seguito modificare la legge; ma l'asserzione mia invece si limitò ad accennare che la legge avrebbe potuto essere cambiata quando fosse dimostrata non sufficiente a frenare l'accaparramento che teme l'Ufficio centrale, e contro il quale noi pure vogliamo premunirci.

L'on. senatore Saredo ha mostrato di temere una ressa di concorrenti alle domande di derivazioni; ma a noi pare che non valgano, al caso, a frenarla le disposizioni proposte dall'Ufficio centrale; crediamo anzi che una tariffa variabile, come quella proposta dall'Ufficio stesso, e che rimane anche nell'emendamento proposto dal senatore Saredo, potrebbe favorirla.

Trattandosi di una tariffa uniforme e fissa, chi voglia seriamente impiantare un'industria od uno stabilimento, verrà più facilmente a fare la domanda, perchè sa che arrivando primo, non sarà disturbato da nessuno, mentre che colla tariffa variabile correrebbe il pericolo di vedersi contrastato da quegli ingordi speculatori, contro cui tutti noi vogliamo difenderci.

È a questo fine, che noi abbiamo proposto, e l'Ufficio centrale ha accettata, una disposizione, la quale obbliga ad usufruire della concessione entro brevissimi termini. Noi crediamo che tale disposizione basti meglio di tutto a frenare quella ressa di concorrenti, che il senatore Saredo temeva, tanto più se la si accoppia all'altra che proporremo, di obbligare cioè chi domanda la concessione a fare un congruo deposito.

Solo nel caso, che io credo affatto improbabile, che queste disposizioni risultassero non abbastanza efficaci per frenare l'accaparramento, penseremo a modificare la legge.

PRESIDENTE. Mi pare che il Senato sia abbastanza ormai illuminato; quindi...

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Mi permetto di sottoporre un'osservazione all'Ufficio centrale.

Effettivamente col canone mobile si fa solo l'interesse dei grandi industriali, e si escludono dal poter concorrere alle concessioni di derivazioni d'acqua tutte quelle popolazioni, che hanno industrie minori, e che non possono fare una concorrenza nell'offerta del canone.

Quindi col canone mobile, che si può far salire ad una cifra molto notevole, renderemo inaccessibile la concessione alle piccole industrie, defraudando molte giuste aspettative.

A me pare che l'Ufficio centrale, volendo lo devolvemente togliere gli accaparratori, ne abbia creato di un altro genere: il privilegio della grande industria.

Il mezzo efficace per togliere quegli accaparratori dei quali l'Ufficio centrale si preoccupa, il ministro lo ha indicato.

Bisogna prescrivere che la domanda di concessione sia garantita da una cauzione.

Questo è il mezzo più pratico e più forte per allontanare gli accaparratori. Non aggiungo altro, essendo anch'io persuaso, come ha detto il presidente, che la questione sia abbastanza discussa.

ADAMOLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Ma il suo, senatore Gadda, è un apprezzamento il quale può valere tanto quanto il nostro. Noi invece siamo proprio persuasi che sia questo uno dei mezzi più efficaci per togliere l'accaparramento. Ed anzi nelle grandi domande quello che intralcia ordinariamente sono i piccoli che vengono a fare proposte grosse.

E poi c'è un tal complesso di cose, che per giudicare se dal canone di 2.50, piuttosto che dal canone proporzionale alla forza, possano derivare inconvenienti o vantaggi, bisogna tener conto di una quantità di piccoli coefficienti. In quanto al tener conto del coefficiente, di ciò deve essere giudice l'Amministrazione. E noi diamo in mano all'Amministrazione quest'arma che è assai più valida di quella del canone fisso di L. 2.50; e son persuaso che con la nostra proposta si potrà arrivare ad un risultato migliore di quello che mantenendo il canone fisso.

Nelle proposte nostre noi lasciamo del resto una tal libertà d'azione all'Amministrazione,

che essa può decidere quando l'interesse pubblico locale abbia da essere avvantaggiato in confronto dell'interesse generale.

Questa è la convinzione dell'Ufficio centrale; questo è quello che esso ha creduto bene di fare, presentando queste proposte.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti. Comincerò a dar lettura di quella parte dell'articolo che non è soggetta a contestazione.

Art. 14. — La tariffa dei canoni annui per le nuove concessioni di acque pubbliche è la seguente:

1° Per ogni modulo d'acqua potabile per irrigazione o per altri usi agrari o industriali che non importino sviluppo diretto di forza motrice:

a) se senza obbligo di restituire le colature o i residui, annue L. 50;

b) se con l'obbligo di restituire le colature ed i residui, annue L. 25;

c) per irrigare terreni con derivazioni non suscettibili di essere fatte a bocca tassata; ogni ettaro di terreno irrigabile, annue L. 0.50.

Fino qui non c'è alcuna contestazione.

Poi il progetto ministeriale dice:

2° Per ogni cavallo dinamico:

a) destinato a forza motrice in genere, annue L. 2.50.

Propone dunque una tariffa stabile.

L'Ufficio centrale invece propone questa dizione:

« Per ogni cavallo dinamico:

« a) destinato a forza motrice in genere dalle L. 2 alle L. 10 annue ».

Il primo punto controverso è questo.

Mantiene il ministro la sua proposta?

CARMINE, *ministro delle finanze*. Mantengo la mia proposta di L. 2.50.

PRESIDENTE. Siccome c'è un emendamento per parte dell'Ufficio centrale, devo mettere a partito quest'emendamento.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Sono due proposte complesse. Il Governo propone la tariffa fissa di L. 2.50, l'Ufficio centrale invece propone una tariffa variabile da L. 2 a L. 10, e poichè abbiamo aperto la discussione sul disegno di legge dell'Ufficio centrale, a me pare

che si dovrebbe votare la proposta del Governo contrapposta all'articolo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. In sostanza l'Ufficio centrale propone la tariffa di 2 lire annue ed il Governo quella di 2.50...

ADAMOLI, *relatore*. L'Ufficio centrale propone da 2 a 10 lire.

PRESIDENTE. È un'altra questione. Il Governo vuole la tariffa fissa di 2.50; la tariffa variabile verrà dopo; ma la tariffa minima per ora è quella dell'Ufficio centrale, che propone lire 2.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. La proposta è complessa. Quella dell'Ufficio centrale non si può definire. Quando non si accetti la nostra proposta di portare la tariffa mobile proporzionata dalle lire 2 alle 10, allora noi accetteremo quella del Governo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale diminuisce il canone, ma introduce il principio della variabilità; invece il Governo dice: Voglio di più, ma voglio una tariffa unica; quindi io devo mettere a partito le due proposte.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

SAREDO. Io credo che sia da mettere ai voti la proposta ministeriale che è un emendamento alla proposta dell'Ufficio centrale. Evidentemente, votato l'emendamento ministeriale, cade tutta la proposta dell'Ufficio centrale, mentre invece se si votasse la proposta dell'Ufficio centrale rimarrebbe il dubbio su quello che veramente si è votato. Io proporrei quindi di mettere ai voti l'emendamento del Ministero.

PRESIDENTE. Ho sempre inteso dire che gli emendamenti vengono dall'Ufficio centrale o dai senatori.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Ha ragione il presidente di dire che effettivamente, ordinariamente dirò meglio, gli emendamenti vengono dall'Ufficio centrale; ma nel caso presente il progetto in discussione non è il progetto ministeriale, ma è quello dell'Ufficio centrale, accettato dal Ministero. Cosicché ciò che il Ministero propone rimane emendamento alle proposte dell'Ufficio centrale. Ecco perchè ripeterai la proposta che fosse messo ai voti l'emendamento ministeriale.

PRESIDENTE. Se tanto l'onor. Saredo quanto il Ministero credono che sia il caso di mettere ai voti la proposta del Governo, vuol dire che chi accetterà quella del Governo respingerà quella dell'Ufficio centrale.

Metto quindi ai voti la proposta del Governo.

Chi accetta adunque l'emendamento proposto dal ministro e cioè che si dica: « a) destinato a forza motrice in genere, annue L. 2.50 », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'ultima parte dell'articolo.

« b) destinato al servizio dei molini natanti, annue L. 1.

« La forza motrice di cui al n. 2, a), viene misurata tenendo conto della forza nominale risultante dalla quantità d'acqua che si concede, e dalla differenza di livello fra la presa e la restituzione dell'acqua. La forza motrice per i molini natanti e per altri opifici da istituirsi sulle acque pubbliche, si calcola tenendo conto della velocità media della corrente, e del volume d'acqua che attraversa il motore.

« In nessuno dei casi contemplati dal presente articolo il canone annuo può essere inferiore alle L. 2.50 ».

A quest'ultima parte dell'art. 14 l'Ufficio centrale propone un'aggiunta accettata dal ministro e che suonerebbe così: « sotto deduzione dell'altezza strettamente necessaria per sottrarre i motori alle piene del bacino o del corso d'acqua che in essa si riversa ». Questa aggiunta verrebbe dopo le parole: « restituzione dell'acqua ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti quest'ultima parte dell'articolo 14, così modificata.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 14 così modificato.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla discussione dell'articolo 5 *ter* rimasto sospeso.

Domando all'Ufficio centrale se mantiene l'articolo quale è stato proposto.

ADAMOLI, *relatore*. Dopo la votazione avvenuta, l'Ufficio centrale non si oppone all'accettazione dell'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo da approvarsi è quello presentato dal Ministero, ne do lettura:

Art. 5-ter. — Fra più domande corredate dai documenti prescritti, ed aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione, è di regola preferita quella presentata prima delle altre, quando non possano tutte tecnicamente coesistere.

A questa norma si può derogare allorchè a favore di alcuna delle domande posteriormente presentate, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico.

Su questi motivi deve essere sentito il parere degli uffici e dei Consigli, cui spetta dar voto sulle domande di concessione.

A questo articolo i senatori Carle, Buttini e Riberi, presentano il seguente emendamento, in sostituzione del 2° comma dello stesso articolo:

« A questa norma si può derogare, allorchè a favore di alcune fra le domande, anche se posteriormente presentato, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico, o si tratti di utilizzazione della forza a beneficio delle stesse popolazioni del luogo in cui verrebbe generata ».

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Io non sarei alieno di appoggiare la proposta fatta dai senatori Carle, Buttini e Riberi, quando invece dell'inciso che hanno messo in carattere corsivo nello stampato che ci fu distribuito, si potesse trovare una dizione più chiara, che pur recando tutte le guarentigie da essi desiderate, non avesse per avventura ad incontrare opposizioni facilmente prevedibili.

PRESIDENTE. Avverto il signor senatore Di Sambuy ch'è già pervenuta una nuova dizione in questi termini: « Avuti i debiti riguardi all'utilizzazione della forza a beneficio delle popolazioni del luogo in cui la forza è generata ».

DI SAMBUY. Il signor presidente mi ha prevenuto. Io volevo appunto proporre questa lieve modificazione alla mozione dei senatori proponenti.

Ora vedo che la formola da me suggerita è

già stata mandata alla Presidenza, per cui aggiungerò soltanto che invece di dire: « nei luoghi in cui venisse generata la forza » si avesse a dire: « in cui venisse *prodotta* la forza medesima », ma è questione di semplice forma. E credo che tutti saremo di accordo nel volere si abbiano i debiti riguardi per gli interessi locali, che possono e non devono essere interamente sacrificati all'interesse generale.

Ma, poichè mi è concesso di parlare, avrei un'altra proposta da fare.

Vedo con piacere che l'Ufficio centrale ha abbandonato il suo art. 5-ter.

Stavamo di fronte a due principi perfettamente opposti poichè la divergenza sostanziale tra il progetto dell'Ufficio centrale e il progetto ministeriale stava in questo: che il Ministero dava unicamente la precedenza alle domande nell'ordine in cui erano giunte, credeva invece l'Ufficio centrale esser maggiormente nell'interesse dello Stato di pretendere un canone elevato epperò ne propugnava il principio.

Ora l'Ufficio centrale, in seguito della discussione avvenuta, rinuncia a questo principio ed accetta la proposta del Governo. E così siamo d'accordo, ma io proporrei e spero che il Governo accetti una lieve aggiunta all'articolo 5-ter quale fu dettato dal Ministero.

L'aggiunta che io propongo, è presa di sana pianta nell'articolo dall'Ufficio centrale per cui voglio sperare di avere anche l'appoggio dell'Ufficio centrale.

L'articolo dice:

« Fra più domande corredate dai documenti prescritti, ed aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione, è di regola preferita quella presentata prima delle altre, quando non possano tutte tecnicamente coesistere ».

Io direi invece:

« Tra più domande corredate dai documenti prescritti, ed aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione, quando non possano tutte tecnicamente coesistere, è di regola preferita *quella che prevede una più vantaggiosa utilizzazione*, ed a parità di merito quella presentata prima ». Vedo il Senato che io proponendo questa aggiunta all'art. 5-ter seguo le orme luminosamente tracciate ieri dal senatore Boccoardo il quale combattendo il principio dell'Ufficio centrale osservava come la fiscalità

nel caso presente venisse poi a gran danno dell'economia nazionale.

El invero, il ricevere qualche migliaio di lire in più ora sotto una forma qualsiasi di canone, può seriamente compromettere quei vantaggi incomparabilmente superiori che la finanza dello Stato può ripromettersi dallo svolgimento dell'industria.

In questo senso appunto mi pare che possa essere accettata la lieve aggiunta fatta all'articolo, perchè non si sarebbe più vincolati unicamente al fatto della cronologica presentazione della domanda, ma ammetterebbesi di dover discutere come criterio, ed è certo criterio importante, il maggior vantaggio che potrebbe ritrarre l'economia nazionale, da una domanda di concessione in cui si ravvisasse un grande svolgimento della industria, quando messa a confronto da altra concessione meno importante nei suoi risultati ultimi di aumento alla ricchezza nazionale.

Con queste considerazioni non ho più bisogno di entrare nel merito delle ragioni che militavano in favore di questo o quell'altro articolo; ma mi permetterei di aggiungere, quasi per assicurare l'onor. relatore intorno al giusto suo timore degli accaparratori, che il canone diminuito o il canone fisso hanno relativamente poca importanza; gli accaparratori non sono povera gente che chieda una piccola concessione, in generale sono potenti ed hanno grandi capitali a loro disposizione.

Quando riescono nell'intento di neutralizzare altre iniziative fanno quello che vogliono, nè basta a frenarli la prescrizione degli articoli che impongono il compimento dell'opera in un dato termine.

Vi è nella proposta ministeriale la sola ed efficace misura, ed è la cauzione.

Il pericolo di perderla metterà in sull'avviso gli speculatori che volessero accaparrare la forza motrice.

Ma questa è quasi una parentesi ed io raccomando al Senato le poche parole aggiunto all'art. 5 *ter* perchè credo che siano indispensabili per ben stabilire il retto criterio nel concedere le forze motrici di proprietà dello Stato.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Come ho accennato poc' anzi, il Governo si riservava di proporre a questo articolo 5 *ter* un'aggiunta per prescrivere il deposito di una determinata somma da parte del richiedente la concessione a garanzia della domanda.

Il Governo ha quindi formulata una nuova dizione dell'articolo, in cui è introdotta questa proposta e, con qualche mutazione, l'emendamento del senatore Carle, dizione che risponderebbe poi, a nostro avviso, anche all'emendamento proposto dall'onor. Di Sambuy.

Ecco il nuovo articolo:

« Le domande dovranno essere corredate dai documenti che saranno fissati dal regolamento, e dovranno essere garantite da congruo deposito, il cui importo sarà determinato dal regolamento stesso.

« Tale deposito si devolverà allo Stato, quando il richiedente abbia lasciato trascorrere i termini fissati per la firma del disciplinare, e dell'adempimento degli obblighi da questo stabiliti.

« Fra più domande, aventi per oggetto in tutto o in parte, la stessa concessione, sarà di regola preferita quella presentata prima delle altre, quando non possano tutte tecnicamente coesistere. A questa norma si potrà derogare allorchè a favore di alcune fra le domande posteriormente presentate, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito dal decreto di pubblicazione della prima domanda, militino prevalenti motivi di interesse pubblico generale. Su questi motivi dovrà essere sentito il parere degli Uffici e dei Consigli, cui spetta dar voto sulle domande di concessione.

« In mancanza di domande assistite da prevalenti motivi d'interesse pubblico generale, fra più altre domande presentate nel termine sopra indicato, sarà di regola preferita quella, che abbia per oggetto di utilizzare l'acqua a beneficio delle popolazioni del luogo, in cui verrebbe derivata ».

Non ho bisogno di illustrare la prima parte di questa nuova formula riguardante il deposito, in cui tutti siamo d'accordo. Essa contempla la proposta inclusa nell'emendamento del senatore Carle, con qualche limitazione. Secondo la nostra proposta, quando si tratti di domande di prevalente interesse pubblico generale, esse devono sempre avere la preferenza.

E solo subordinatamente ad esse noi ammettiamo che, di regola, la preferenza sia data a quelle domande di concessioni, che sarebbero destinate a vantaggio delle popolazioni del luogo, ove avviene la derivazione.

Qui ci fa una piccola variazione di parole in confronto dell'emendamento del senatore Carle, perchè egli parlava di forza, e noi invece parliamo di acqua, riferendosi generalmente la disposizione a qualunque derivazione, e non solo a quelle fatte a scopo di forza motrice.

Questa formula poi mi pare soddisfa anche alle esigenze, cui tende l'emendamento del senatore Di Sambuy, poichè ammettendo noi che, pure riconosciuto il diritto di preferenza per chi abbia la priorità della presentazione, quando vi siano motivi prevalenti di interesse pubblico generale, questi prevalgano sulla priorità, mi pare che gli intendimenti del senatore Di Sambuy siano egualmente soddisfatti. E mi permetto anche di fargli notare, che con la formula da lui proposta forse si verificherebbe l'inconveniente di ammettere altre domande, anche quando fossero presentate oltre il termine di un mese dalla pubblicazione della prima; mentre con la formula che segue la traccia del disegno di legge, come era concepito precedentemente, questo pericolo viene evitato.

Io spero che questa dizione possa soddisfare alle diverse esigenze, accontentare gli onorevoli Di Sambuy e Carle, ed essere accolta dal Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Carle consente a ritirare il suo emendamento?

CARLE. Da quel che ho compreso dalla lettura del nuovo articolo proposto dal Ministero, io non posso che ringraziare l'onor. ministro, che nella nuova redazione dell'art. 5^{ter} ha tenuto conto dell'emendamento da me proposto. Egli non lo ha accettato nei suoi termini precisi; ma lo ha accolto nella sua sostanza, in quanto che io e gli altri proponenti non abbiamo mai preteso che l'interesse di una località o regione dovesse prevalere in qualunque modo all'interesse pubblico generale, ma soltanto che nell'apprezzamento dell'interesse pubblico si dovessero avere i debiti riguardi alle popolazioni delle regioni, a cui appartiene questa naturale ricchezza dell'acqua.

Quindi, non ho difficoltà di accettare, anche a nome dei colleghi che vi hanno aderito,

la formula adottata dall'onorevole ministro, e di ritirare l'emendamento. Applaudo poi all'aggiunta fatta nella prima parte del nuovo articolo relativamente alla cauzione che dovrà essere data da coloro che presentano le domande di concessione; perchè ciò mi prova che lo Stato, nel valutare ed apprezzare le domande concorrenti, intende di apprezzare e di valutare la serietà delle garanzie morali, tecniche e finanziarie, che presentano le varie domande.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy accetta la nuova dizione proposta dal Ministero?

DI SAMBUY. Dopo le spiegazioni del ministro e la sua dichiarazione che nella formula proposta ora è compreso interamente il pensiero mio, cioè il maggior interesse dello Stato, e che si provvederà a dar sempre la preferenza alla più vantaggiosa utilizzazione, io non insisterò certamente sulla dizione del mio emendamento, e mi affido alle dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta il nuovo articolo presentato dal Ministero, ritirando il suo?

ADAMOLI, *relatore*. Anzi tutto rendo grazie al ministro delle finanze di aver tenuto conto immediatamente della nostra raccomandazione di ieri, relativamente al deposito.

Non chiedevamo altro che fosse messo nel regolamento e invece il ministro, abbondando in cortesia, l'ha messo nella legge.

Una volta che non fu ammesso il principio che era proposto, l'Ufficio centrale non ha nulla in contrario perchè venga messa in votazione l'articolo quale è proposto dal Governo.

RIBERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Dirò pochissime parole. Siccome il concessionario incontra grave responsabilità sia verso lo Stato che verso i terzi, così io crederei opportuno che venisse stabilito o nella legge o nel regolamento che le Società estere non possono essere ammesse a far domanda di concessione salvo quando si siano uniformate al disposto dell'art. 230, se non erro, del Codice di commercio.

Se l'onor. ministro e l'Ufficio centrale lo credero utile si potrebbe fare questa modestissima aggiunta all'articolo quinto.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALI, *ministro dei lavori pubblici*. Come testè diceva il senatore Riberi, mi pare che quanto egli dimanda sia già stabilito nel Codice di commercio, poichè le Società estere per poter agire nel Regno devono sottoporsi ad alcune formalità volute nel Codice stesso.

Con questa legge nulla è innovato e le Società estere devono uniformarsi alle norme stabilite dal detto Codice.

RIBERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Io credeva che fosse opportuno, per togliere ogni dubbio che qualche disposizione al riguardo fosse nella legge o nel regolamento.

Se una Società estera fa una domanda può sorgere la questione se questa domanda debba o non debba essere ammessa, se sia o no applicabile la disposizione, che ho già citata, del Codice di commercio. Quindi non vedrei inconvenienti a che nella legge fosse detto che queste Società non possono ottenere concessioni se non quando si siano uniformate alla legge commerciale.

LACAVALI, *ministro dei lavori pubblici*. Trattandosi d'istruttoria, se ne potrà tener conto nel regolamento.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, rileggo nel nuovo testo presentato dal Governo l'articolo 5 *ter*.

Art. 5 *ter*.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti che saranno fissati dal regolamento e dovranno essere garantite da congruo deposito, il cui importo sarà determinato dal regolamento stesso. Tale deposito si devolverà allo Stato, quando il richiedente abbia lasciato trascorrere i termini fissati per la firma del disciplinare o per l'adempimento degli obblighi da questo stabiliti.

Fra più domande aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione sarà, di regola, preferita quella presentata prima delle altre, quando non possano tutte tecnicamente coesistere.

A questa norma si potrà derogare allorchè a favore di alcuna fra le domande posteriormente presentate, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, militino

prevalenti motivi d'interesse pubblico generale. Su questi motivi dovrà essere sentito il parere degli Uffici e dei Consigli, cui spetta dar voto sulle domande di concessione.

In mancanza di domande assistite da prevalenti motivi di interesse generale, fra più altre domande presentate nel termine sopraindicato, sarà, di regola, preferita quella che abbia per oggetto di utilizzare l'acqua a beneficio delle popolazioni del luogo in cui verrebbe derivata.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questo articolo 5 *ter*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora darò lettura nel nuovo testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo dell'art. 7 che era pur rimasto sospeso.

Art. 7. — Le domande per nuove derivazioni e quelle per variazioni di concessioni o d'usi anteriori, le quali importino aumento nella quantità d'acqua o di forza motrice originariamente concessa e goduta, unitamente ai progetti delle opere da eseguirsi per l'estrazione, condotta, uso e scolo delle acque sono presentate alle prefetture competenti per territorio. Ottenuto il *nulla osta* ministeriale, nei casi contemplati nell'art. 3 *bis*, le domande vengono comunicate alle Deputazioni delle provincie interessate, per le loro eventuali osservazioni.

Conseguentemente dette domande sono fatte conoscere al pubblico coi relativi progetti, mediante avvisi da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni da determinarsi secondo i casi. Nei detti manifesti è indicato il termine perentorio entro cui debbono essere presentate le opposizioni.

Le osservazioni delle Deputazioni provinciali debbono essere presentate entro un mese dalla comunicazione delle domande, sotto pena d'irricevibilità.

Scaduti i detti termini, un rappresentante del Genio civile, nel giorno fissato dal manifesto procede alla visita locale in contraddittorio del richiedente, degli opposenti e di chiunque abbia interesse ad intervenire.

Esaurita l'istruttoria da stabilirsi nel regolamento, l'autorità competente, ai termini degli articoli 3 e 3 *ter* della presente legge, emana

un decreto motivato con cui, se consente ad una concessione, indica, a pena di nullità, i motivi per cui rigetta le singole opposizioni, o non ammette le domande concorrenti non preferite; oppure enumera, sempre a pena di nullità, le ragioni per cui una domanda è rigettata.

BUTTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTINI. Ho chiesto la parola unicamente per proporre un dubbio all'onor. ministro e all'Ufficio centrale.

Io temo che il termine perentorio di un mese, che sarebbe fissato in questo articolo per le osservazioni delle deputazioni provinciali, abbia da riuscire in pratica assolutamente troppo breve.

Si tratta qui di una rappresentanza che ha la tutela di interessi importantissimi. Si tratta poi di un corpo che nella maggior parte delle provincie non si raduna che una volta ogni 15 giorni.

È possibilissimo che in molti casi la deputazione provinciale, per porsi in grado di proporre le sue osservazioni con tutta serietà e coscienza, abbia bisogno di far prima eseguire qualche verifica di indole tecnica. Devesi anche tener conto della eventualità che la comunicazione della pratica venga fatta all'Ufficio provinciale in una stagione poco propizia per certe verifiche. Mi parrebbe perciò opportuno stabilire almeno il termine di due mesi.

LACAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Trovo giusta la osservazione del senatore Buttini poichè in vero vi sono diverse Deputazioni provinciali che non si radunano che una volta al mese. Quindi trovo giusto che, invece di dire « entro un mese » si dica, « entro due mesi » e prego l'Ufficio centrale di accettare questa proposta.

ADAMOLI, *relatore*. L'Ufficio centrale accotta.

PRESIDENTE. Allora si dirà entro due mesi invece di uno.

Pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Verrebbe ora l'articolo 13 che è rimasto sospeso; ma l'Ufficio centrale ha chiesto che la discussione sia rinviata a domani.

Passeremo dunque all'art. 15 di cui do lettura:

Art. 15. — È in facoltà del Governo di concedere gratuitamente ai municipi ed alle Opere pie l'acqua potabile, o le derivazioni a scopo igienico, che essi chiedono per distribuirla in modo diretto, escluso qualsiasi lucro, nell'interesse degli abitanti dei comuni, e dei ricoverati negli ospizi ed ospedali.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta questa formula dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16. — Il canone d'annue L. 25 per modulo è applicato alle concessioni di acque pubbliche ad uso promiscuo d'irrigazione e di bonificazione, sebbene non siano sottoposte al vincolo della restituzione delle colature. Nel caso di concessioni per la sola bonificazione, il canone è limitato a L. 10 annue per modulo.

(Approvato).

Art. 17. — Si regola sulla media della forza motrice utilizzabile per un anno il canone unitario applicabile ad opifici, molini, o molini nautanti, i quali per la scarsità dell'acqua possono lavorare soltanto in modo intermittente.

Si riduce alla metà delle misure unitarie indicate nell'art. 14 il canone per le concessioni delle sole acque invernali a scopo irriguo, il cui uso è limitato dall'equinozio d'autunno a quello di primavera, secondo l'art. 624 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 18. — La presente legge non è applicabile alle derivazioni d'acqua dai canali non navigabili appartenenti al patrimonio dello Stato.

Per le derivazioni dai canali patrimoniali navigabili, la presente legge ed il relativo regolamento s'applicano limitatamente alle formalità dell'istruttoria da praticarsi per l'incolunità del servizio pubblico di navigazione ed a salvaguardia dei legittimi interessi dei terzi.

In entrambi i casi gli affitti d'acqua si fanno mercè contratti da stipularsi ed approvarsi con le norme di gestione dei beni patrimoniali.

(Approvato).

ADAMOLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Avverto che l'ultimo comma dell'articolo 19 deve essere soppresso, perchè è in relazione all'art. 14. L'ultimo comma deve dire così: « Per i due usi il concessionario è tenuto a pagare un canone solo, quello più elevato ». In altri termini, l'art. 19 resta quale è stato proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Leggo allora l'art. 19 del testo ministeriale:

Art. 19. — Purchè non ne derivi pregiudizio ai terzi, e previa dichiarazione da farsi alla prefettura, è in facoltà del concessionario di acqua per irrigazione di valersene anche ad uso di forza motrice: ma il concessionario di acqua per forza motrice non può impiegarla per irrigazione, se non ha conseguita una nuova concessione ai termini dell'art. 7 della presente legge.

Per i due usi il concessionario è tenuto a porgere un canone solo, quello più elevato.

(Approvato).

Gli articoli 20 e 21 sono soppressi.

Art. 22. — Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite con pene di polizia e con multe, che potranno estendersi fino a lire 500, in conformità a quanto è disposto nell'articolo 374 della citata legge sulle opere pubbliche.

(Approvato).

Art. 22 bis. — La decadenza della concessione può essere pronunciata dall'Amministrazione:

a) quando il concessionario abbia fatto trascorrere inutilmente i termini per l'adempimento dei propri obblighi fino alla completa esecuzione delle opere di derivazione, nelle concessioni si uniche che graduate, giusta quanto è prescritto dal precedente art. 4, 2° comma,

b) quando il concessionario abbia mancato al pagamento di tre annualità del canone;

c) in genere quando il concessionario non abbia adempiuto alle condizioni cui è subordinata la concessione, o non osservato le disposizioni legislative in vigore.

Non si darà luogo alla rinnovazione della concessione pel secondo trentennio, cui il concessionario ha diritto in forza dell'art. 5 della presente legge, allorchè venga constatato che,

a giudizio dell'autorità concedente, egli abbia durante il primo trentennio o reso frustranco lo scopo della concessione, non utilizzandola, o abbia comunque violati i patti del suo disciplinare, o ripetutamente contravvenuto alle disposizioni di legge e di regolamento.

Il concessionario che si valga ad uso di forza motrice dell'acqua ottenuta a scopo d'irrigazione, omettendo la dichiarazione prescritta all'articolo 19 della presente legge, potrà essere assoggettato alla penalità di cui al precedente art. 6. Se invece impieghi per irrigazione l'acqua ottenuta a scopo di forza motrice, senza ottenere la relativa concessione come allo stesso art. 19, potrà essere assoggettato alla sospensione, per un periodo da uno a cinque anni, dell'esercizio della sua derivazione, ed anche, in caso di recidiva, alla decadenza della concessione principale, salvo sempre l'obbligo della riduzione in pristino.

(Approvato).

Art. 23. — Salvo le competenze gerarchiche stabilite con la presente legge, sono applicabili a tutte le materie ivi contenute gli articoli 370, 377, 378, 379 della citata legge sulle opere pubbliche.

(Approvato).

Dell'articolo 24 l'Ufficio centrale propone la soppressione.

ADAMOLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Siccome in quest'articolo è richiamato l'articolo 13, sul quale riferiremo domani, così l'art. 24 resta sospeso non soppresso.

PRESIDENTE. Sta bene. Passeremo all'art. 24 bis.

Art. 24 bis. — Le opere e le occupazioni, necessarie per la derivazione delle acque concesse, e per l'impianto degli apparecchi motori e trasformatori della forza idraulica, sono comprese fra quelle per le quali può essere invocata la dichiarazione di pubblica utilità, a termini ed agli effetti della legge in vigore.

(Approvato).

Art. 25. — Il Ministero dei lavori pubblici fa compilare, separatamente per ogni provincia del Regno, gli elenchi delle acque pubbliche, e li fa pubblicare in tutte le provincie, interessate per ragione di territorio, o attraversate dai corsi d'acqua compresi in ciascun elenco, e in tutti i

comuni di dette provincie interessati o attraversati dagli stessi corsi d'acqua.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di fare opposizione in sede amministrativa.

Trascorso il detto termine, e sentito in merito a ciascun elenco i Consigli delle provincie, nelle quali fu fatta la pubblicazione, l'elenco stesso è sottoposto, colle presentate opposizioni, all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e dal Consiglio di Stato, ed approvato quindi con decreto reale.

Contro i decreti reali è ammesso reclamo alla Quarta sezione del Consiglio di Stato, anche in merito, oppure ricorso al Re, ai termini degli articoli 12 e 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, salva la competenza dell'autorità giudiziaria, secondo l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo.

PELLEGRINI. Domando una spiegazione agli onorevoli ministri ed all'Ufficio centrale. Avete inteso col nuovo articolo 25 di modificare le competenze e di sottrarre all'autorità giudiziaria ciò che ora le appartiene?

La dicitura del nuovo articolo è tale da farmi ritenere che si sia voluto appunto restringere la competenza giudiziaria; ed in tal caso io non potrei votare l'articolo. La ragione del mio dubbio sta in questo. Con una prima aggiunta si dice: « entro tre mesi dalla data della pubblicazione » coloro che hanno interesse, hanno diritto di fare opposizione *in sede amministrativa*. Quindi si parla dell'approvazione degli elenchi con decreti reali: e poi si aggiunge: che contro di questi è ammesso reclamo alla IV Sezione del Consiglio di Stato o ricorso straordinario al Re, salvo la competenza dell'autorità giudiziaria secondo l'articolo 4 della legge 25 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo.

Nell'art. 25 della legge del 1884 invece, è fatta salva, in caso di controversia (sugli elenchi) la competenza del potere giudiziario. Dunque nella legge del 1884 la competenza del potere giudiziario era assoluta quanto al giudizio sulla natura dell'acqua pubblica o privata o sulle ragioni di diritto privato spettanti al cittadino sulle acque. Col nuovo articolo invece, prima limitasi la opposizione alla sola sede amministrativa, poi richiamasi per la competenza giudiziaria la legge

del 20 marzo 1865 limitatamente all'art. 4; cioè a dire, per quell'articolo il quale proibisce all'autorità giudiziaria di revocare l'atto amministrativo e le fa obbligo di conoscere soltanto degli effetti civili dell'atto stesso. In altre parole, mentre oggi la decisione sulla natura e condizione giuridica delle acque che si vorrebbero comprese od escluse dall'elenco, è di intiera competenza dell'autorità giudiziaria, perchè si tratta di un interesse privato e patrimoniale forse rilevante, col nuovo articolo è l'autorità amministrativa che decide la questione di diritto privato sulla comprensione nell'elenco di una data acqua; ed in sede giudiziaria non si potrà più ottenere la esclusione dall'elenco, ma si potrà discutere sulle sole conseguenze, fermo sempre quel decreto, se non venga amministrativamente modificato.

Se tutto questo è nell'intenzione del Ministero e della Commissione, è bene sapere. Non perciò io voglio prendere parte alla discussione di questa legge; ma desidero che non si voti un articolo che potrebbe andare al di là dell'idea dei proponenti. Se non si vuole toccare la giurisdizione ma lasciare le cose come sono, si mantenga la dizione dell'art. 25 della legge del 1884, dichiarando salva la competenza dell'autorità giudiziaria senza l'ultima aggiunta dell'ultimo capoverso dell'art. 25 del progetto.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. La cosa sta perfettamente come dice il senatore Pellegrini. Si è aggiunto la modificazione in sede amministrativa, perchè si devono queste opposizioni decidere in sede amministrativa. E per dare ai ricorrenti maggiore garanzia si dà ad essi il diritto di ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato, la quale non giudicherà soltanto per eccesso di potere, ma anche sul merito. Come è noto vi è tutta la garanzia giudiziaria nel giudizio che dà la IV sezione del Consiglio di Stato, ed è per questo che si dispone che la IV sezione possa giudicare anche in merito. Ecco la ragione per cui si è stabilito il primo procedimento in sede amministrativa e dopo presso la IV sezione.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. In seguito alle osservazioni del se-

natore Pellegrini vorrei chiarito questo punto.

Nel procedimento stabilito vi sono due periodi. Primo periodo: entro tre mesi dalla data della pubblicazione gl'interessati hanno diritto di fare opposizione in sede amministrativa.

In pratica questa opposizione si fa con un ricorso alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento, la quale accoglie o non accoglie le ragioni dell'opponente, e mantiene o modifica, secondo i casi, il proprio provvedimento.

E questo procedimento non ha nulla di contenzioso.

Ma è chiaro che questo punto dovrebbe essere meglio determinato.

Però una osservazione di qualche peso debbo farla sull'ultima parte di questo articolo.

In questa è detto: « contro i decreti reali è ammesso il reclamo alla IV Sezione del Consiglio di Stato, onde in merito ».

È una garanzia di più alla quale naturalmente faccio plauso; ma poi si aggiunge « oppure ricorso al Re ». Quale ricorso? S'intende, mi immagino, il ricorso straordinario.

Ora il ricorso straordinario al Re, sul quale dà parere il Consiglio di Stato a sezioni riunite, non entra mai nel merito, ma si restringe alla legittimità.

Quale sarà la conseguenza?

Questo ricorso per se medesimo è più economico, più spiccio, più semplice, ma offre meno garanzie. Ora domando se qualora si volesse mantenere questo ricorso, non converrebbe fare un'ardita innovazione, ammettendo anche per questo l'esame, pareggiandolo, cioè al ricorso che si fa alla IV Sezione.

Accadrà sovente che un interessato preferisca ricorrere al procedimento puramente amministrativo, anziché alla IV Sezione, la quale per la sua procedura, per le spese che occorrono, può parer meno conveniente al ricorrente. E l'è perchè io penso che, qualora si volesse mantenere questo rimedio straordinario si dovrebbe andare fino in fondo e ammettere l'esame anche del merito, pareggiando così i due ricorsi.

Se veramente si intende che il ricorso straordinario rimanga quale è, secondo la legge del 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, per il quale non investe che la pura legittimità del provvedimento impugnato, si ha per risultato

di porre il ricorrente in condizione meno favorevole, di chi si rivolge alla IV Sezione del Consiglio di Stato, dinanzi alla quale si ha il vantaggio dell'esame in merito.

Questa diversità di trattamento è bene sia rilevata perchè il Senato ne tragga le conseguenze che crede opportune.

CERRUTI CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI CARLO. Desidero di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle ultime parole dell'ultimo inciso dell'art. 25.

Vi si dice che: « Contro i decreti reali è ammesso reclamo alla IV Sezione del Consiglio di Stato, anche in merito, oppure ricorso al Re, ai termini degli articoli 12 e 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 ».

E poi vi si soggiunge così: « salva la competenza dell'autorità giudiziaria, secondo l'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo ».

Di queste parole: « salva la competenza dell'autorità giudiziaria », il significato non può essere che questo: che anche quando abbia pronunziato la IV Sezione del Consiglio di Stato od abbia provvisto il Re sopra il ricorso propostogli a termine della legge 2 luglio 1889, se si crede che sia stato leso un diritto, si possa ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale, a tenore dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, allegato E, è la sola che abbia competenza a giudicare quando sia in controversia un diritto civile e politico.

L'art. 4 della legge stessa, ricordato nell'inciso surriferito, dichiara soltanto che l'autorità giudiziaria, anche riconoscendo il diritto stato leso col provvedimento dell'autorità amministrativa, non lo revoca, perchè tocca poi alla autorità amministrativa far così, perchè abbia effetto quanto sia stato deciso dall'autorità giudiziaria.

Dunque, se coll'art. 25 che stiamo esaminando, s'è voluto dire che quando si creda che il provvedimento amministrativo abbia leso un diritto, possa demandarsene l'esame all'autorità giudiziaria, la quale debba però astenersi dal revocare o dall'annullare il decreto amministrativo, sarebbe conveniente mutare l'ultima parte di questo capoverso dell'art. 25, sostituendovi le ultime parole dell'art. 25 della

legge del 1884, senza dire altro, perchè l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, deve essere applicato, anche non richiamato.

Prego perciò l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale a dichiarare se consentono che sia modificata quest'ultima parte dell'articolo nel modo che si legge nell'ultima parte dell'art. 25 della legge del 1884.

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Io non mi oppongo alla garanzia ulteriore che il progetto volle dare ai privati i quali credono che un'acqua non debba essere compresa nell'elenco perchè non sia un'acqua pubblica; e finchè il Ministero dice che dà una garanzia di più, chiamando la quarta Sezione a giudicare anche in merito, io accetto anche l'esuberante: la ulteriore garanzia potrà impedire un errore e togliere la necessità di una contestazione giudiziaria. Ma quanto non posso consentire è che in questa materia si venga a privare della sua competenza legittima e naturale l'autorità giudiziaria per sostituire il giudizio di una autorità amministrativa, per quanto rispettabilissima. Voi venite a spogliare l'autorità giudiziaria di una giurisdizione che essa ha più volte confermata e mantenuta contro le pretese e i ricorsi delle pubbliche Amministrazioni, perchè altrimenti non vi sarebbe stata nessuna ragione di aggiungere nell'ultimo capoverso del nuovo articolo 25 che la competenza dell'autorità giudiziaria è limitata ai termini dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1865.

Per quale ragione l'avete fatto?

Io non vorrei intendere male, ma, se volessi tradurre in una formola sensibile il mio timore, mi pare che si possa giungere ad una espropriazione dell'acque senza rispettare le formalità stabilite per la espropriazione.

Ripeto, chiederei che, restando pure fermo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed anche quello straordinario al Re, l'art. 25 finisse con le parole: « Salva la competenza dell'autorità giudiziaria », e che fossero soppresse le parole che seguono: « Secondo l'articolo 4 della legge 20 marzo 1865 ». Tutto ciò d'accordo con quanto disse e propose l'on. mio amico Cerruti.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Siccome si tratta di materia vera-

mente grave, ed anche difficile a regolarsi con chiarezza e precisione, pregherei il Senato di voler sospendere la discussione su questo articolo, affinchè l'Ufficio centrale, di concerto coi signori ministri, possa trovare una formula, che risolva tutti i dubbi che sono stati sollevati.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. D'accordo con l'Ufficio centrale, aderisco alla proposta del senatore Saredo.

Avverto però che si è lasciata libera la scelta di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, anche in merito, oppure al Re in via straordinaria, ma per sola legittimità.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dai senatori Cerruti e Pellegrini, sarà bene attendere la definitiva redazione di questo articolo.

E, giacchè ho la parola, io pregherei il Senato, che nella prima parte dell'articolo, dopo le parole « compresi in ogni elenco » si aggiungesse: « secondo le forme da determinarsi dal regolamento », poichè è difficile stabilire per legge il modo come debbano essere compilati e pubblicati gli elenchi delle acque pubbliche.

PRESIDENTE. Allora, anche in considerazione dell'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (n. 31 - *seguito*);

Disposizioni contro i matrimoni illegali (n. 2);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (n. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (n. 72).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 7 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

proposto dal Senatore Vacchelli

Provvedimenti per la Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai

Art. 1.

L'ammontare dei buoni di cassa non ancora ritirati dalla circolazione al 31 dicembre 1901, che cesseranno di aver corso legale, pel disposto della legge 16 febbraio 1899, n. 45, restando smobilizzata la corrispondente valuta metallica, sarà versato come deposito volontario in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti e nei modi che saranno precisati dal regolamento verrà mano mano da esso prelevato l'ammontare dei buoni di casa che saranno presentati al cambio fino al compiersi della prescrizione.

Gli interessi che decorreranno sopra tale deposito saranno devoluti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai così come è stabilito pei buoni prescritti dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1899, n. 45.

Art. 2.

Gli Istituti di emissione nella rispettiva proporzione della circolazione consentita dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, verseranno fra i depositi volontari in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti dieci milioni di lire in corrispondenza ai biglietti di loro emissione che hanno già cessato dall'aver corso legale e possono presumersi perduti.

Gli interessi che decorreranno sopra tale deposito spetteranno per metà agli Istituti di emissione e per metà alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia

degli operai come è stabilito pei biglietti che andranno prescritti dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e dall'art. 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

Col regolamento sarà provveduto così a registrare diminuita la circolazione a debito degli Istituti in corrispondenza all'effettuato deposito come a disporre sopra di esso i rimborsi dovuto agli Istituti nel caso che l'ammontare dei biglietti prescritti venisse accertato in somma minore di quella ora presunta.

Art. 3.

A parziale esecuzione di quanto è stabilito nella lettera d) dell'art. 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350 il Fondo pel culto verserà alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai due milioni di lire al 1° luglio 1901 ed altri due milioni di lire al 1° luglio 1902 in corrispondenza agli acconti già versati allo Stato per effetto delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, 5 marzo 1893, n. 69 ed articolo 9 della legge 22 luglio 1894, n. 334, sulla quota dell'avanzo del patrimonio delle Corporazioni religiose sopra devoluto allo Stato in virtù dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Art. 4.

È prorogato fino al 31 dicembre 1902 il termine di due anni stabilito dal secondo comma dell'art. 10 della legge 17 luglio 1898, n. 350.